

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: M.J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «BBQLOUMI» — Domanda di registrazione n. 13 069 034

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 marzo 2017 nel procedimento R 497/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 31 maggio 2017 — Cargolux Airlines/Commissione

(Causa T-334/17)

(2017/C 239/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Lussemburgo) (rappresentanti: G. Goeteyn, solicitor, E. Aliende Rodríguez, avvocato, e C. Rawnsley, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in caso di accoglimento del primo, del secondo, del terzo o del quarto motivo, annullare integralmente l'articolo 1, paragrafi 1 e 4, della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'Accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la Cargolux;
- in caso di accoglimento del quinto motivo,
 - annullare l'articolo 1, paragrafo 1, integralmente o, nel caso in cui non venga annullato integralmente, annullarlo i) nella parte riguardante il supplemento sicurezza e il pagamento di commissioni; ii) nella parte riguardante il periodo dal 22 gennaio 2001 alla fine del 2002, e iii) nella parte in cui contiene constatazioni sul coinvolgimento in un comportamento costitutivo di un'infrazione nel senso comune del termine prima, al più presto, del 10 giugno 2005;
 - annullare l'articolo 1, paragrafo 2, integralmente o, nel caso in cui non venga annullato integralmente, annullarlo i) nella parte riguardante il supplemento sicurezza e il pagamento di commissioni; ii) nella parte in cui contiene constatazioni sul coinvolgimento in un comportamento costitutivo di un'infrazione nel senso comune del termine prima, al più presto, del 10 giugno 2005;
- annullare integralmente l'articolo 1, paragrafi 3 e 4;

- in caso di accoglimento del sesto motivo, annullare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che la Cargolux ha partecipato a un'infrazione relativa a rotte in entrata (ossia da aeroporti di paesi terzi a aeroporti all'interno dell'UE o in Islanda e Norvegia);
- cancellare l'ammenda inflitta alla Cargolux all'articolo 3 e, qualora il Tribunale non cancelli interamente l'ammenda, ridurla sostanzialmente nell'esercizio della propria competenza estesa al merito;
- adottare le necessarie misure consequenziali con riferimento all'articolo 4 nella parte in cui riguarda la Cargolux;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha agito ultra vires basandosi su prove relative a rotte e periodi per i quali non era competente.
 - La ricorrente lamenta che la Commissione ha indebitamente esteso la propria competenza basandosi su prove precedenti a) al 1° maggio 2004 con riferimento a rotte tra UE e paesi terzi; b) al 19 maggio 2005 in relazione a rotte tra SEE (Stati non membri dell'Unione) e paesi terzi, e c) al 1° giugno 2002 in relazione a rotte UE-Svizzera, a supporto della propria constatazione di una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE con riferimento a rotte all'interno del SEE.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, su una violazione dei diritti della difesa e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha violato le forme sostanziali e i diritti della difesa della ricorrente non emettendo una nuova comunicazione degli addebiti prima dell'adozione di una nuova decisione.
 - La ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente concluso che non era necessario emettere una nuova comunicazione degli addebiti prima di adottare nuovamente la decisione impugnata, e ha in tal modo violato i diritti della difesa della ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione non ha effettuato la valutazione del contesto giuridico ed economico necessaria per poter validamente accertare un'infrazione per oggetto.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, su un difetto di motivazione, su una violazione dei diritti della difesa e su un errore manifesto di valutazione in diritto e in fatto, in quanto la Commissione non ha identificato con sufficiente precisione la portata e i parametri dell'asserita violazione dell'articolo 101 TFUE e delle altre disposizioni pertinenti.
 - La ricorrente afferma che l'eccessiva estensione della nozione di infrazione unica e continuata ha condotto a un irrimediabile dilatamento della portata dell'infrazione, rendendo impossibile coglierne il contenuto.
5. Quinto motivo, vertente su un errore di valutazione, in quanto la Commissione non ha fornito una base probatoria affidabile a sostegno delle proprie conclusioni o non ha provato in modo giuridicamente adeguato i fatti a supporto delle proprie affermazioni.
 - La ricorrente lamenta che la decisione impugnata contiene errori in fatto e valutazioni errate con riferimento a tutti e tre gli elementi costitutivi (supplemento carburante, supplemento sicurezza e commissioni sui supplementi) dell'asserita infrazione unica e continuata. Secondo la ricorrente, la Commissione ha anche utilizzato impropriamente la nozione di infrazione unica e continuata come ampio contenitore pensato per consentirle di presentare come «prove» una collezione disparata di fatti e di contatti, compresi comportamenti legali o irrilevanti.
6. Sesto motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto la Commissione si è erroneamente dichiarata competente in materia di coordinamento anticoncorrenziale con riferimento a voli da aeroporti in paesi terzi a aeroporti all'interno del SEE, ed è incorsa in errore in quanto simili attività sono al di fuori della portata territoriale dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE.

7. Settimo motivo, con cui viene chiesto un riesame dell'ammenda in base alla competenza estesa al merito del Tribunale, vertente su un errore manifesto di valutazione e su una violazione del principio di proporzionalità.
- La ricorrente sostiene che la Commissione ha determinato in modo non corretto il valore delle vendite, prendendo erroneamente in considerazione i voli in entrata, e ha ampiamente sovrastimato la gravità complessiva dell'asserita infrazione. Nei confronti della ricorrente, la Commissione ha erroneamente valutato la gravità e la durata dell'asserita infrazione e ha escluso a torto circostanze attenuanti.

Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Help — Hilfe zur Selbsthilfe/Commissione europea

(Causa T-335/17)

(2017/C 239/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Help — Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Bonn, Germania) (rappresentanti: V. Jungkind e P. Cramer, avvocati)

Convenuto: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 21 marzo 2017 (Ares(2017)1515573), in cui viene richiesta la restituzione di una parte del finanziamento per il progetto di assistenza Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) per un importo pari a EUR 643 627,72 e la conseguente richiesta di pagamento (n. 3241705513) del 7 aprile 2017, con cui la Commissione ha intimato il pagamento della prima rata per l'importo di EUR 321 813,86;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'operato della ricorrente contestato dalla Commissione non violerebbe norme sostanziali.
- L'operato del ricorrente contestato dalla Commissione, consistente nell'assegnazione di due contratti per la fornitura di beni agricoli, non violerebbe le prescrizioni vincolanti di natura procedurale o sostanziale per lo svolgimento di gare d'appalto nell'ambito di progetti umanitari. In particolare, tale operato sarebbe conforme ai criteri vincolanti di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 1, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario UE 2009 e dell'articolo 2, paragrafo 3, delle norme e procedure (*Rules and Procedures*) stabilite all'allegato IV dell'accordo quadro di partenariato dell'anno 2008 in tema di cooperazione tra l'UE e organizzazioni non governative nel settore degli aiuti umanitari.
- Inoltre l'operato del ricorrente non violerebbe gli obblighi in materia di documentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 4, delle disposizioni generali di cui all'allegato III dell'accordo quadro di partenariato.
2. Secondo motivo, vertente sulla mancanza di ulteriori motivi per la restituzione del finanziamento.
- Non ci sarebbero inoltre ulteriori motivi per la restituzione del finanziamento. In particolare, l'impresa selezionata dal ricorrente avrebbe consegnato le merci, di buona qualità, ordinate in maniera puntuale e nella loro totalità. La ricorrente avrebbe pertanto attuato il progetto di aiuto con esito positivo, come confermato complessivamente da quattro verifiche indipendenti condotte da soggetti terzi.
- Non sarebbe imputabile un comportamento penalmente rilevante ai dipendenti della ricorrente. Il pubblico ministero di Bonn, per mancanza di elementi, non ha proseguito il procedimento penale.